PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per la cultura e l'istruzione

PROVVISORIO
2005/0260(COD)

1.8.2006

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatrice: Ruth Hieronymi

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....45

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0646)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, e 55 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0443/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 CONSIDERANDO 1
(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di	(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi.	media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali ***e certezza giuridica*** per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi.

Motivazione

L'insufficiente certezza giuridica sul mercato dei nuovi servizi dei media audiovisivi rende difficoltoso l'utilizzo delle potenzialità economiche.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2

(2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi ***di contenuto audiovisivo*** a richiesta ***presentano alcune divergenze che potrebbero ostacolare*** la libera circolazione di tali servizi all'interno dell'Unione europea e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato comune***. In particolare, l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE autorizza gli Stati membri a derogare dal principio del paese d'origine per motivi specifici di ordine pubblico.***	(2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi a richiesta ***sono coordinate solo a livello di diffusione dalla direttiva quadro 2002/21/CE e a livello di scambio dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; per quanto riguarda le prescrizioni in materia di contenuti dei nuovi servizi audiovisivi, si applica finora la legislazione degli Stati membri. Alcune di queste divergenze ostacolano*** la libera circolazione di tali servizi all'interno dell'Unione europea e ***possono*** provocare distorsioni della concorrenza nel mercato comune.

Motivazione

L'incertezza giuridica è dovuta soprattutto all'insufficiente distinzione giuridica dei nuovi servizi audiovisivi rispetto alla legislazione europea in materia di telecomunicazioni e alla direttiva sull'e-commerce.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 3

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura ***giustifica*** l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.	(3) ***I media audiovisivi sono nel contempo beni culturali ed economici.*** L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura***, soprattutto a garanzia della libertà dell'informazione, del pluralismo delle opinioni e dei mezzi d'informazione, conformemente all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 151, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato CE, motiva*** l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

Motivazione

Il modello mediatico europeo si basa sul principio secondo cui i media sono nel contempo beni culturali ed economici e la direttiva deve quindi tener conto di entrambi i criteri, come del resto avviene nella legislazione vigente, in conformità dei trattati europei.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

	(3 bis) Nelle sue risoluzioni del 1° dicembre 2005 e del 4 aprile 2006 sul round di Doha e sulla Conferenza ministeriale dell'OMC, il Parlamento europeo chiede che siano esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sul GATS, i servizi pubblici essenziali, quali salute, istruzione e servizi audiovisivi. Nella sua risoluzione legislativa del 27 aprile 2006 il Parlamento europeo appoggia la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione della diversità culturale e constata in particolare che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una dimensione sia economica che culturale, in quanto portatori di identità, di valori e di senso e non possono essere trattati

	come se fossero dotati esclusivamente di valore commerciale.

Motivazione

Sulla base del diritto comunitario l'UE e gli Stati membri hanno chiesto che si tenga conto dello speciale ruolo dei beni audiovisivi nell'ambito dei negoziati del GATS e dell'OMC nonché nell'elaborazione della decisione sulla Convenzione UNESCO.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 4

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti.	(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali ***- come la televisione -*** e i nuovi servizi ***di media audiovisivi*** a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. ***Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei media e abbassare le barriere d'accesso, vanno rispettati i principi fondamentali del mercato comune, come la legislazione sulla concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di condizioni omogenee e di un autentico mercato europeo della radiodiffusione.***

Motivazione

Si richiama all'importanza del mercato interno per le opportunità di sviluppo dei nuovi servizi di media audiovisivi.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 5

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per	(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per

rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi.	rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi***, a prescindere dal fatto che siano trasmessi in base a un palinsesto o a richiesta. I principi fondamentali della direttiva sulla "televisione senza frontiere" - principio dello Stato d'origine e norme minime - hanno dimostrato la loro validità e andrebbero quindi conservati***.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire quali sono i servizi di media interessati e le conseguenze da trarre dal bilancio positivo della direttiva sulla televisione senza frontiere.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 7

(7) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione". Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare lo sviluppo dell'economia digitale, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005.	(7) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione". Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare lo sviluppo dell'economia digitale, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005 ***per trasformarla in una direttiva sui "servizi di media audiovisivi"***.

Motivazione

È opportuno citare l'obiettivo della revisione.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 8

(8) Il 6 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (rapporto Weber). ***Tale*** risoluzione chiede che la suddetta direttiva, comunemente denominata "Televisione senza frontiere", venga adattata ai cambiamenti strutturali e agli sviluppi tecnologici, senza tuttavia rimettere in causa i suoi principi fondamentali, che conservano tutta la loro validità. Inoltre, essa sostiene in linea di principio la strategia generale che consiste nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi lineari (servizi di radiodiffusione).	(8) Il 6 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (rapporto Weber). ***In tale*** risoluzione ***come pure nelle risoluzioni del 4 settembre 2003 e del 22 aprile 2004, il Parlamento europeo*** chiede che la suddetta direttiva, comunemente denominata "Televisione senza frontiere", venga adattata ai cambiamenti strutturali e agli sviluppi tecnologici, senza tuttavia rimettere in causa i suoi principi fondamentali, che conservano tutta la loro validità. Inoltre, essa sostiene in linea di principio la strategia generale che consiste nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi lineari (servizi di radiodiffusione).

Motivazione

Il Parlamento europeo chiede ormai da parecchio tempo l'urgente revisione della direttiva UE sulla televisione.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 10

(10) Grazie all'introduzione di un insieme minimo di obblighi armonizzati negli articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono più derogare al principio del paese di origine per quanto riguarda la tutela dei minori e la lotta contro ogni incitamento all'odio basato su	(10) Grazie all'introduzione di un insieme minimo di obblighi armonizzati negli articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono più derogare al principio del paese di origine per quanto riguarda la tutela dei minori e la lotta contro ogni incitamento all'odio basato su

differenze di razza, sesso, religione o nazionalità e per quanto riguarda la violazione della dignità umana della persona o la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	differenze di razza, sesso, religione o nazionalità e per quanto riguarda la violazione della dignità umana della persona o la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Tenendo conto del settore armonizzato dalla presente direttiva per quanto riguarda la tutela dei minori, della dignità umana e dei consumatori, la deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31/CE può essere applicata solo in casi particolarmente gravi e urgenti di violazione ai sensi dell'articolo 3 sexies della presente direttiva.***

Motivazione

In casi particolarmente gravi e urgenti deve essere possibile, come già avviene in televisione, una rapida regolamentazione ad hoc anche per i servizi non lineari.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 11

(11) Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio lascia impregiudicate le misure prese a livello comunitario o nazionale per perseguire gli obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di contenuti e di politica audiovisiva.	(11) Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ***(direttiva quadro) ha creato un unico quadro normativo per tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati, ma*** lascia impregiudicate le misure prese a livello comunitario o nazionale per perseguire gli obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di contenuti e di politica audiovisiva ***per separare la disciplina della trasmissione dalla disciplina dei contenuti***.

Motivazione

L'emendamento mira a tener distinta la direttiva in esame dal diritto in materia di telecomunicazioni.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)

	(11 bis) La direttiva 2000/31/CE (direttiva eCommerce) non comprende disposizioni specifiche sui contenuti dei servizi di media audiovisivi e lascia agli Stati membri la possibilità di derogare al principio del paese d'origine per determinate questioni d'interesse generale, decidendo caso per caso e applicando la relativa procedura di notifica. La presente direttiva estende il settore del diritto comunitario armonizzato in quanto chiede ulteriori norme minime per i media audiovisivi non lineari con riferimento alla tutela dei minori e alla diversità culturale. Essa si fonda sulla direttiva 2000/31/CE per un sottogruppo specifico di servizi di media audiovisivi non lineari che rivestono particolare importanza per la società e sono caratterizzati dalla loro dimensione culturale. Per tali servizi il livello di coordinamento delle norme nazionali è maggiore e il mercato interno più completo.

Motivazione

L'emendamento mira a tener distinta la direttiva in esame dalla direttiva eCommerce, alla quale la nuova direttiva fa sistematico riferimento.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 12

(12) Nessuna disposizione della presente direttiva deve obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per ***un tipo di*** media.	(12) Nessuna disposizione della presente direttiva deve obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per ***i*** media ***audiovisivi***.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 13

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, ***sia programmati che a richiesta***. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ***ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati***.	(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, ***a prescindere dal fatto che il progetto editoriale e la responsabilità del fornitore si riflettano in un palinsesto o un catalogo di programmi***. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico. ***Le attività economiche sono di norma svolte dietro compenso, per un determinato periodo di tempo e sono caratterizzate da una certa continuità. La valutazione è soggetta ai parametri e alle regole del paese d'origine. Di conseguenza, le attività non economiche, come i blog e altri contenuti generati dall'utente senza scopi economici e tutte le forme di comunicazione privata, come ad esempio la posta elettronica o i siti internet privati, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.***

Motivazione

L'emendamento mira a distinguere i servizi di media audiovisivi in base alla responsabilità editoriale e all'elemento economico.

Emendamento 14
CONSIDERANDO 14

(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione***, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari***. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo ***è secondario*** e non costituisce	(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo ***svolge una funzione secondaria*** e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo

la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo.	puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. ***È altresì il caso dei giochi on line, nella misura in cui non è conseguita la finalità principale dei servizi di media audiovisivi, lo stesso vale per i motori di ricerca. La distribuzione di contenuti audiovisivi non è considerata finalità principale neppure se il risultato occasionale di una ricerca è un contenuto audiovisivo.***

Motivazione

L'emendamento mira ad operare una distinzione dei servizi di media audiovisivi in base agli orientamenti sui contenuti.

Emendamento 15
CONSIDERANDO 15

(15) Le versioni elettroniche di quotidiani e riviste sono escluse dalla sfera di applicazione della presente direttiva.	(15) Le versioni elettroniche di quotidiani e riviste sono escluse dalla sfera di applicazione della presente direttiva. ***In conformità della direttiva 2000/31/CE sono esclusi anche i giochi d'azzardo.***

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che questi servizi, la cui finalità principale non è la trasmissione di servizi audiovisivi, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 16
CONSIDERANDO 16

(16) ***Il*** termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né ***alla radio***.	(16) ***Ai fini della presente direttiva il*** termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né ***ai servizi radiofonici***.

Motivazione

In altri atti legislativi europei e internazionali, ad esempio nella classificazione dei servizi

dell'OMC, alla lettera D, il termine "servizi audiovisivi" comprende, oltre alla televisione anche la radio. Occorre garantire che la direttiva in esame non metta in discussione tali definizioni e che la radio continui a far parte dei servizi audiovisivi.

Emendamento 17
CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

	(16 bis) Un servizio di media audiovisivo è costituito da programmi, vale a dire una serie in sé compiuta di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, sotto la responsabilità editoriale, che sono distribuiti da un fornitore di servizi di media sulla base di un palinsesto o raccolti in un catalogo.

Motivazione

Il termine programma caratterizza i servizi di media audiovisivi e richiede pertanto una definizione distinta.

Emendamento 18
CONSIDERANDO 17

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.	(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. ***La "responsabilità editoriale" è la competenza per la scelta e l'organizzazione del contenuto di una fornitura audiovisiva su base professionale. Ciò si può applicare a singoli o a una serie di contenuti. Non vi è compresa la semplice ritrasmissione tecnica di contenuti, lineare o a richiesta, alla quale provvede o della quale è responsabile il fornitore di servizi.*** La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire il criterio della responsabilità editoriale.

Emendamento 19
CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

(17 bis) La trasmissione tecnica di un servizio di media audiovisivo, terrestre o via satellite, non può da sola conferire la qualifica di fornitore di servizi di media ai sensi della presente direttiva, neppure in presenza di una scelta, nella misura in cui un terzo è chiaramente responsabile a livello editoriale.

Motivazione

L'emendamento mira ad operare una chiara distinzione tra la regolamentazione della trasmissione e la regolamentazione del contenuto.

Emendamento 20
CONSIDERANDO 18

(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, ***che accompagnano i*** servizi di media audiovisivi ***e destinate a*** promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.	(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, ***in quanto parte di*** servizi di media audiovisivi***, con l'obiettivo di*** promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

Motivazione

La formulazione corrisponde meglio alle diverse forme pubblicitarie.

Emendamento 21

CONSIDERANDO 20

(20) Il progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, comporta la necessità di adattare i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e un'attuazione efficace e per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto dei servizi ***che diffondono contenuti*** audiovisivi.	(20) Il progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, comporta la necessità di adattare i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e un'attuazione efficace e per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto dei servizi ***di media***i audiovisivi.

Motivazione

Modifica redazionale.

Emendamento 22
CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l'autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.	(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l'autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori***; infatti, tali obiettivi si possono meglio conseguire, soprattutto nel quadro dei nuovi servizi audiovisivi, con l'attivo sostegno di tutti i fornitori. Per questo motivo, è opportuno***

impiegare gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione non solo a livello europeo, ma anche per l'attuazione della direttiva negli Stati membri, conformemente alle diverse tradizioni giuridiche. L'accettazione generale della procedura ai sensi della direttiva da parte dei soggetti interessati si riferisce allo Stato membro, non alla Comunità.

Motivazione

La definizione di coregolamentazione e autoregolamentazione riveste grande importanza nel quadro della direttiva in esame. A complemento dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" a livello europeo è necessario quindi chiarire che tali strumenti vanno utilizzati a livello nazionale.

Emendamento 23
CONSIDERANDO 25 BIS (nuovo)

(25 bis) Il concetto generale della coregolamentazione comprende strumenti regolamentari basati sulla cooperazione tra organismi statali e organismi di autoregolamentazione che, a livello nazionale, sono definiti e strutturati in modo molto diverso. Concretamente, l'assetto si basa sulla tradizione specifica degli Stati membri in materia disciplina dei media. Comune ai regimi di coregolamentazione è il fatto che compiti e obiettivi, originariamente di pertinenza statale, sono attuati in collaborazione con gli operatori interessati dalla regolamentazione. Saranno le stesse parti interessate a garantire il conseguimento dell'obiettivo della regolamentazione, sulla base di un incarico o di un'autorizzazione statale. Il fondamento è sempre un quadro giuridico statale che prescrive contenuti, organizzazione e procedure. Su tale base, le parti interessate prevedono ulteriori criteri, regole e strumenti e si adoperano affinché siano rispettati. Tale forma così definita di

	autoregolamentazione consente di utilizzare direttamente conoscenze specifiche per compiti amministrativi e di evitare procedure burocratiche. A tal fine è necessario che tutti gli operatori, o almeno quelli determinanti, vi partecipino o le accettino. Il funzionamento della coregolamentazione è assicurato tramite una combinazione di criteri per le parti interessate e possibilità d'intervento dello Stato qualora i criteri non siano rispettati.

Motivazione

La definizione di coregolamentazione e autoregolamentazione nel quadro della direttiva in esame descrive il processo legislativo, il compito degli organi di autoregolamentazione e mette in evidenza il raggio d'azione degli Stati membri.

Emendamento 24
CONSIDERANDO 27

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e ***intermediari*** (ove questi agiscano per conto ***degli*** organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, ***la durata di*** tali brevi estratti non ***dovrebbe superare i 90 secondi***.	(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di ***grande*** interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e ***alle agenzie di stampa*** (ove questi agiscano ***direttamente*** per conto ***di*** organismi ***autorizzati*** di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, tali brevi estratti non ***dovrebbero*** ***- superare i 90 secondi,*** ***-essere trasmessi prima che la manifestazione sia conclusa,*** ***- essere proiettati più di 36 ore dopo la***

	manifestazione, ***- essere utilizzati per creare un archivio pubblico,*** ***- rimuovere il logo o un altro identificatore dell'emittente ospite, oppure*** ***- essere utilizzati nei servizi non lineari.*** ***Il diritto all'accesso transfrontaliero ai notiziari dovrebbe essere applicato solo se necessario; di conseguenza, se un'altra emittente nello stesso Stato membro ha acquisito diritti esclusivi per la manifestazione in questione, l'accesso deve essere chiesto a tale emittente.***

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire che occorre attuare il diritto alla realizzazione di brevi estratti dell'attualità a livello UE, che, oltre alle emittenti, solo le agenzie di stampa, nella misura in cui agiscono direttamente per conto dell'emittente televisiva, possono esercitare il diritto di accedere a brevi estratti dell'attualità e a quali condizioni concrete ciò avviene.

Emendamento 25
CONSIDERANDO 28

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies.	(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. ***Per i servizi di media audiovisivi lineari o le trasmissioni televisive che sono distribuite dal fornitore in contemporanea o in differita anche come servizi non lineari, le prescrizioni della direttiva si considerano adempiute con la trasmissione lineare.***

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire la regolamentazione prioritaria nel quadro della direttiva in esame.

Emendamento 26
CONSIDERANDO 35

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi.	(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. ***Nel quadro della promozione dei servizi audiovisivi di media non lineari il sostegno potrebbe ad esempio consistere in un importo minimo proporzionale al risultato economico oppure in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei "video a richiesta" o ancora nell'attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi.*** Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi. ***Nel quadro dell'informazione è opportuno tenere debitamente conto anche delle opere di produttori indipendenti.***

Motivazione

Le integrazioni mettono in evidenza, da un lato, la possibilità di sostenere i servizi di media audiovisivi non lineari e, dall'altro, rispondono all'obbligo d'informazione.

Emendamento 27

CONSIDERANDO 38 BIS (nuovo)

(38 bis) Il diritto di rettifica è uno strumento giuridico particolarmente idoneo on-line, in quanto dà la possibilità di correggere immediatamente le informazioni contestate. La rettifica deve comunque avvenire entro un adeguato periodo di tempo, previa motivazione della richiesta, e cioè in un momento e con modalità idonee al programma specifico al quale la richiesta di riferisce. Alla rettifica deve essere in particolare riconosciuta la stessa importanza attribuita all'informazione contestata, in modo da raggiungere la stessa cerchia di utenti, con gli stessi effetti.

Motivazione

Nell'ambito del diritto di rettifica, occorre tenere adeguatamente conto della specificità dei servizi di media audiovisivi non lineari.

Emendamento 28
CONSIDERANDO 46

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività ***del settore europeo*** dei media, ***è necessario*** disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità.	(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti ***soprattutto*** nelle opere cinematografiche ***statunitensi*** e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento ***in questi settori*** e migliorare di conseguenza la competitività dei media ***europei***, ***si propone di*** disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità.

Motivazione

L'emendamento si propone di differenziare l'inserimento dei prodotti (product placement).

Emendamento 29
CONSIDERANDO 46 BIS (nuovo)

(46 bis) Per aiuti alla produzione si intendono la menzione o l'illustrazione di merci o servizi, inseriti per motivi redazionali, senza compenso o controprestazioni analoghe. Ai fini della definizione dell'inserimento di prodotti ("product placement") ai sensi della presente direttiva, è opportuno chiarire le condizioni giuridiche quadro per l'impiego degli aiuti alla produzione ammessi in tutti i formati.

Motivazione

A seguito dell'introduzione del "product placement" nella direttiva in esame occorre chiarire anche lo status giuridico degli aiuti alla produzione.

Emendamento 30
CONSIDERANDO 46 TER (nuovo)

(46 ter) La "visibilità eccessiva" sussiste quando la ripetuta presentazione della marca, della merce o del servizio in questione o il tipo di presentazione fanno sì che taluni prodotti siano messi eccessivamente in evidenza nel quadro degli aiuti alla produzione o dell'inserimento di prodotti, tenuto conto del contenuto dei programmi nell'ambito dei quali sono presentati.

Motivazione

Per identificare l'inserimento dei prodotti un criterio fondamentale è costituito dalla "visibilità eccessiva" ed è quindi necessario definirla meglio.

Emendamento 31

CONSIDERANDO 47

(47) ***Le autorità*** di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,	(47) ***Gli enti*** di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

Motivazione

L'emendamento introduce una formulazione aperta per tener conto delle diverse strutture nazionali.

Emendamento 32
CONSIDERANDO 47 BIS (nuovo)

	(47 bis) Il diritto dei disabili e degli anziani di partecipare alla vita sociale e culturale della Comunità, in conformità degli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è associato inscindibilmente alla disponibilità di servizi di media audiovisivi accessibili. L'accessibilità di tali servizi comprende, ma non si limita a questo, il linguaggio gestuale, la sottotitolazione, la descrizione acustica delle immagini, la sottotitolazione acustica e una guida ai menu facilmente comprensibile.

Motivazione

In conformità dell'impegno della Commissione di tener conto degli interessi dei disabili in tutte le politiche comunitarie, è importante ricordare esplicitamente le norme della Carta dei diritti fondamentali riguardanti i disabili e gli anziani. Si propone inoltre un elenco non esaustivo dei criteri di accessibilità necessari ai fini del rispetto delle disposizioni della Carta.

Emendamento 33

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;	(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato***, prestato sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media,*** il cui obiettivo principale è la fornitura di ***programmi consistenti in*** immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***. La presente direttiva non comprende la stampa scritta e quella elettronica, nella quale la parte audiovisiva non è la componente principale. Sono rispettate le norme costituzionali nazionali che garantiscono la libertà di stampa***;

Motivazione

Per poter meglio distinguere i servizi di media audiovisivi da altri servizi audiovisivi occorre chiarire che la fornitura di immagini animate consiste in programmi di cui si assume la responsabilità editoriale il fornitore di servizi di media (cfr. l'articolo 1, lettera b), della proposta della Commissione). Per ulteriore chiarimento, si conferma che la stampa scritta e quella elettronica non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 34
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

(b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione;	(b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione***. In questa definizione non rientrano le persone fisiche o giuridiche che si limitano a trasmettere contenuti per i quali la responsabilità editoriale è assunta da terzi***;

Motivazione

La trasmissione di contenuti per i quali la responsabilità editoriale, in quanto fornitore di servizi di media, è assunta da terzi non rientra di per sé nel campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 35
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi;	(c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare***, concepito da un fornitore di servizi di media per la ricezione contemporanea di programmi, in base a un palinsesto fisso, destinati a un numero illimitato di spettatori,*** nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi;

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire il concetto di trasmissione televisiva, in quanto offerta contemporanea di programmi basati su un palinsesto fisso, destinata a un numero illimitato di spettatori.

Emendamento 36
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera d) (direttiva 89/552/CEE)

d) "organismo di radiodiffusione televisiva", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari;	d) "organismo di radiodiffusione televisiva", un fornitore ***di programmi televisivi, cioè*** di servizi di media audiovisivi lineari;

Motivazione

Emendamento chiarificatore.

Emendamento 37
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo ***nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di*** una gamma di contenuti ***selezionati*** dal fornitore di *servizio* di media;	(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo ***che consiste in una gamma di contenuti audiovisivi elaborati editorialmente e assemblati*** dal fornitore di *servizi* di media***, nel quale l'utente chiede individualmente la trasmissione di un determinato programma***;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il concetto di "servizio non lineare" come servizio di media a richiesta.

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che ***accompagnano i*** servizi di media audiovisivi ***e sono destinate a*** promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;	(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che ***sono trasmesse, come segmenti di*** servizi di media audiovisivi***, con l'obiettivo di*** promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre una formulazione corrispondente alle diverse forme di pubblicità.

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente ***dall'emittente*** per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale	(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente ***dal fornitore di servizi di media*** per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si

quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;	considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

Motivazione

La pubblicità occulta dovrebbe essere vietata anche per i servizi non lineari.

Emendamento 40
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, ***di norma*** dietro pagamento o altro compenso."	(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, dietro pagamento o altro compenso."

Motivazione

L'inserimento di prodotti è caratterizzato dal fatto che avviene dietro pagamento o altro compenso.

Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

	(k bis) "contributi alla produzione", merci o servizi messi a disposizione gratuitamente e senza altro compenso e utilizzati per motivi editoriali.

Motivazione

L'emendamento introduce una distinzione rispetto all'inserimento di prodotti.

Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k ter) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

	(k ter) "programma", un'unità di immagini in movimento, siano esse

sonore o meno, editorialmente concepita da un fornitore di servizi di media, all'interno di un orario di trasmissione definito o in un catalogo.

Motivazione

Il concetto di "programma" riveste grande importanza per la direttiva e richiede quindi una definizione specifica.

Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k quater) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(k quater) "responsabilità editoriale", il montaggio finale di programmi da parte di un fornitore professionista di contenuti mediatici finalizzato alla trasmissione in un orario definito oppure su richiesta da un catalogo e destinato al grande pubblico.

Motivazione

Il concetto di "responsabilità editoriale" riveste grande importanza per il campo di applicazione della direttiva e richiede quindi una definizione.

Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B
Articolo 2 bis, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

b) al paragrafo 2, ***i termini "articolo 22 bis" sono sostituiti da "articolo 3 sexies".***	b) al paragrafo 2, ***la lettera a) è sostituita dalla seguente:***
	"2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
	a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 (della direttiva sulla TVSF) e/o l'articolo 3 sexies (della presente direttiva), oppure un servizio di media non lineare proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta,

	seria e grave l'articolo 3 sexies della presente direttiva."

Motivazione

Anche nell'ambito dei servizi di media non lineari dovrebbe essere possibile reagire, come avviene già per la televisione, in caso di violazioni particolarmente gravi.

Emendamento 45
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.	1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
	Gli Stati membri assicurano che le politiche che adottano in materia di telediffusione siano conformi ai principi comunitari generali del mercato interno.

Motivazione

Anche eventuali norme emanate dagli Stati membri devono basarsi sui principi del mercato interno.

Emendamento 46
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.	2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione ***e in conformità delle vigenti procedure di controllo di provata efficacia nei singoli Stati membri***, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire che gli Stati membri possono impiegare procedure nazionali di comprovata efficacia per controllare l'adempimento della direttiva.

Emendamento 47
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione ***nei settori coordinati dalla presente direttiva***. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme."	3. Gli Stati membri incoraggiano***, nei settori coordinati dalla presente direttiva a livello nazionale,*** i regimi di coregolamentazione ***quale strumento regolamentare basato sulla cooperazione tra enti statali ed enti di autoregolamentazione. Gli enti statali decidono il quadro giuridico della cooperazione***. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme."

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire il rapporto tra coregolamentazione e autoregolamentazione a livello nazionale.

Emendamento 48
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. ***Gli*** Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.	1. ***Fatti salvi altri accordi contrattuali tra le emittenti televisive in questione, gli*** Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti***, dotate di un'autorizzazione giuridicamente valida,*** stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione ***e a che sia pagato a tal fine un adeguato compenso***.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che devono essere rispettati gli impegni contrattuali e

corrisposto un adeguato compenso.

Emendamento 49
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte.	2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte ***oppure possono ottenere loro stesse accesso all'avvenimento, in base al diritto dello Stato membro, allo scopo di trasmetterlo***.

Motivazione

L'emendamento mira a riconoscere il diritto di accesso in base alle norme nazionali.

Emendamento 50
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

	2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando l'obbligo delle singole emittenti di rispettare le norme in materia di diritto d'autore dello Stato membro in cui sono stabilite, ivi compresa la direttiva 2001/29/CE e/o la Convenzione di Berna, e non hanno alcuna influenza su tale obbligo.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che la direttiva in esame non modifica gli obblighi vigenti in materia di diritto d'autore.

Emendamento 51
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove	1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove

possibile ***e*** con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.	possibile***,*** con i mezzi adeguati ***e rispettando la concorrenza tra i diversi mercati della distribuzione***, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

Motivazione

L'emendamento intende tener conto dell'evoluzione tecnologica e della conseguente concorrenza sui mercati della distribuzione.

Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione delle presente direttiva, e in seguito ogni ***tre*** anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.	3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione delle presente direttiva, e in seguito ogni ***due*** anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento introduce un periodo più breve per tener conto dell'evoluzione tecnologica ed economica.

Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici.	4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ***e di uno studio indipendente***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici ***nonché degli obiettivi della diversità culturale***.

Motivazione

Uno studio indipendente dovrebbe inoltre analizzare le informazioni in un'ottica paneuropea tenendo conto, come gli Stati membri, degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici

nonché degli obiettivi della diversità culturale.

Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera c) i) (direttiva 89/552/CEE)

(i) comportare discriminazioni ***basate su razza,*** sesso ***o nazionalità***;	(i) comportare discriminazioni ***fondate sul*** sesso***, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e violare in altri modi la dignità umana***;

Motivazione

L'emendamento estende le disposizioni in materia di discriminazione in conformità dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o ***contenenti inserimenti di prodotti*** devono rispettare le seguenti prescrizioni:	1. I servizi di media audiovisivi ***o i programmi*** sponsorizzati devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Motivazione

Nella proposta della Commissione si disciplinano nello stesso articolo 3 nonies le sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti. La relatrice ritiene che ciò non sia opportuno in quanto nelle sponsorizzazioni si tiene distinta la pubblicità dal contenuto editoriale. Nel caso degli inserimenti di prodotti, invece, questa separazione di fondo è eliminata. L'articolo 3 nonies nella versione emendata regola quindi solo la sponsorizzazione. Il nuovo articolo 3 decies comprende le norme sugli inserimenti di prodotti.

Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

a) ***la programmazione, ove appropriato, e*** i contenuti ***di tali servizi di media audiovisivi*** non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e	a) i ***loro*** contenuti ***e, nel caso della telediffusione, la programmazione*** non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di

l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;	servizi di media;

Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione ***e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti***. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio***, durante*** e/o alla fine dei programmi. ***I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.***	c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio e/o alla fine dei programmi.

Motivazione

L'indicazione della sponsorizzazione dovrebbe essere ammessa solo all'inizio e/o alla fine del programma per limitare gli inserti pubblicitari.

Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. ***Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.***	2. I servizi di media audiovisivi ***o i programmi*** non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.	3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi ***o di programmi*** da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. I notiziari e ***le trasmissioni*** di attualità non possono essere sponsorizzati ***né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti."***	4. I notiziari e ***i programmi*** di attualità non possono essere sponsorizzati.

Emendamento 61
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 decies (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

	"Articolo 3 decies
	1. In linea di principio l'integrazione di prodotti e l'inserimento di temi sono vietati. È vietato l'inserimento di prodotti in programmi diversi dalla fiction e nei programmi sportivi.
	I programmi contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i loro contenuti e, nel caso della telediffusione, la programmazione non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi o dando loro un'indebita rilevanza;

c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di programmi contenenti inserimento di prodotti che devono essere adeguatamente identificati all'inizio e alla fine del programma, nonché da un segnale almeno ogni venti minuti nel corso del programma, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

2. I programmi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

3. I notiziari e i programmi di attualità, i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi non possono contenere inserimenti di prodotti."

Motivazione

L'inserimento di prodotti elimina la separazione tra contenuto editoriale e pubblicità e può essere diffuso solo per determinati formati e con ulteriori informazioni specifiche per i telespettatori.

Emendamento 62
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 undecies (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

"Articolo 3 undecies

L'impiego di aiuti alla produzione nei servizi di media audiovisivi deve rispettare

le seguenti prescrizioni:

a) non può essere collegato ad una limitazione della libertà di presentazione dal punto di vista giornalistico o artistico.

b) Qualora nell'impiego di aiuti alla produzione sia necessaria la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, ciò deve avvenire senza particolare evidenziazione.

c) Per la presentazione non può essere corrisposto alcun compenso o altro pagamento.

d) Il telespettatore è informato dell'impiego di aiuti alla produzione. Gli Stati membri stabiliscono regole precise, ivi compresa una soglia de minimis."

Motivazione

L'articolo definisce i criteri per l'ammissibilità di aiuti alla produzione che finora sono disciplinati in modo diverso nei singoli Stati membri, o non lo sono affatto. Esso garantisce che i telespettatori siano informati in merito a tali aiuti, ma, nel rispetto del principio di sussidiarietà, lascia agli Stati membri l'attuazione delle regole precise per la presentazione e la soglia de minimis.

Emendamento 63
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 duodecies, paragrafo 1 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

"Articolo 3 duodecies

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire gradualmente che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione diventino accessibili alle persone disabili senza limitazioni.

Motivazione

L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi è una componente importante ai fini del regolare funzionamento del mercato interno, in quanto le persone disabili e/o anziane, per le quali la questione dell'accessibilità è altrettanto decisiva, sono una parte sostanziale dei consumatori di servizi audiovisivi.

Emendamento 64
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 duodecies, paragrafo 2 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, relazioni nazionali sull'attuazione del presente articolo. La relazione contiene, in particolare, dati statistici sui progressi compiuti nella realizzazione dell'accessibilità ai sensi del paragrafo 1, i motivi dell'eventuale mancato progresso e le misure adottate o previste per conseguirli."

Motivazione

Secondo l'Istituto per la ricerca sull'udito, in Europa 81 milioni di persone presentano un danno dell'acuità uditiva; ci sono inoltre più di 30 milioni di ciechi e ipovedenti. Dalle indagini risulta che un numero elevatissimo di persone con disabilità e/o di anziani guarda la televisione: un grande mercato da rifornire. L'obbligo di mettere a disposizione servizi di media audiovisivi accessibili favorirebbe senza dubbio una concorrenza costruttiva tra i fornitori e migliorerebbe la funzionalità del mercato interno.

Emendamento 65
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA A BIS (nuova)
Articolo 6, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

a bis) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) Gli Stati membri, nel definire la nozione di "produttore indipendente", dovrebbero tenere adeguatamente conto dei tre criteri seguenti: la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari."

Motivazione

Ai fini di una valutazione realistica delle opere dei produttori indipendenti riveste particolare importanza la ripartizione dei diritti di proprietà e di trasmissione.

Emendamento 66
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati ***restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti*** nei programmi sportivi."	2. Gli spot pubblicitari e di televendita ***sono ammessi*** nei programmi sportivi ***e sono altrimenti soggetti alle norme degli Stati membri***."

Motivazione

È urgentemente necessario aprire le possibilità pubblicitarie per la televisione che si può ricevere liberamente.

Emendamento 67
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni ***35*** minuti.	2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni ***30*** minuti.

Motivazione

L'emendamento intende migliorare gli equilibri a tutela di determinati programmi e per tener conto delle prospettive di guadagno delle opere audiovisive.

Emendamento 68
ARTICOLO 1, PUNTO 17
Articolo 20 (direttiva 89/552/CEE)

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più	Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni ***televisive*** destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più

altri Stati membri ***e per le trasmissioni che non hanno un impatto significativo in termini di indice d'ascolto***."	altri Stati membri."

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica è opportuno aggiungere a "trasmissioni" la specificazione "televisive" e sopprimere il riferimento alle "trasmissioni che non hanno un impatto significativo in termini di indice d'ascolto".

Emendamento 69
ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo)
Articolo 22, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

17 bis. Il testo dell'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita."

Motivazione

L'emendamento chiarisce il campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 70
ARTICOLO 1, PUNTO 18 BIS (nuovo)
Articolo 23 (direttiva 89/552/CEE)

18 bis. Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di

fatti non conformi al vero contenuta in un servizio di media audiovisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole, a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e con modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi provvedono a che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile il fornitore di servizi di media o sia contraria al buon costume.

5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti."

Motivazione

Con l'attualizzazione del campo di applicazione della direttiva il diritto di rettifica deve comprendere anche i servizi non lineari, in quanto tale diritto si basa sul principio delle "armi pari" che riveste crescente importanza nel contesto della diffusione di fatti anche da parte di servizi non lineari. Nell'articolo 23 è stata pertanto sostituita solamente la nozione di "emittente televisiva" con quella di "fornitore di servizi di media".

Emendamento 71
ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza ***delle autorità*** di regolamentazione nazionali e assicurano che ***esse*** esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.	1. Gli Stati membri garantiscono***, in base al diritto nazionale,*** l'indipendenza ***degli enti*** di regolamentazione nazionali e assicurano che ***essi*** esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che si tratta di enti di regolamentazione in base al diritto nazionale.

Emendamento 72
ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. ***Le autorità*** nazionali di regolamentazione comunicano ***alle autorità*** di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva."	2. ***Gli enti*** nazionali di regolamentazione comunicano ***agli enti*** di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. ***Gli enti nazionali di regolamentazione rafforzano la propria cooperazione soprattutto nella soluzione dei problemi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della presente direttiva.***"

Motivazione

La garanzia del principio del paese d'origine può essere rafforzata migliorando la cooperazione tra gli enti nazionali di regolamentazione, soprattutto in presenza di problemi bilaterali.

Emendamento 73
ARTICOLO 1, PUNTO 22

Articolo 26 (direttiva 89/552/CEE)

Entro il […] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici e del grado di competitività del settore.	Entro il […] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva***, comprese le relazioni di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 3, e all'articolo 3 duodecies, paragrafo 2,*** e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici e del grado di competitività del settore.

Motivazione

L'emendamento si propone di riunire in modo efficace gli obblighi in materia d'informazione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Sintesi della proposta della Commissione

Obiettivo della revisione della collaudata direttiva UE sulla «Televisione senza frontiere» è di creare le condizioni migliori per lo sviluppo dei servizi di media audiovisivi nuovi o già esistenti in Europa.

La proposta della Commissione COM (2005)646 del 13 dicembre 2005 si orienta verso i principi fondamentali della direttiva vigente, nonché verso il principio del paese d'origine e dell'armonizzazione di norme minime; inoltre attualizza la direttiva sui servizi di media audiovisivi in linea con il principio della neutralità tecnologica. Una revisione della direttiva risulta ormai necessaria a causa dei cambiamenti tecnologici poiché:

1. la direttiva TVSF è valida soltanto per le trasmissioni televisive analogiche, tuttavia nella UE il passaggio di tutte le trasmissioni televisive ad una nuova tecnologia digitale dovrà essere ultimato già entro il 2010;

2. gli ultimi sviluppi tecnologici, ad esempio la connessione ad Internet veloce a banda larga o le comunicazioni senza fili di terza generazione, rendono possibili sia nuovi servizi di media simili alla televisione che una miriade di nuovi modelli d'attività per il futuro. Questi nuovi servizi audiovisivi, proprio come i servizi televisivi, sono beni sia culturali sia economici. Per il diritto dell'economia essi sono soggetti alle direttive europee, mentre in ambito culturale si applica loro il diritto dei media degli Stati membri.

Per adeguare ai nuovi sviluppi tecnologici le attuali norme comunitarie, la proposta della Commissione europea distinguerà tra servizi «lineari», ovvero programmi trasmessi tramite la televisione tradizionale, Internet o la telefonia mobile che offrono continuamente allo spettatore una programmazione con contenuti fissi, e servizi «non lineari», ovvero servizi simili alla televisione che lo spettatore stesso richiede alla rete.

Ai servizi lineari continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni per le trasmissioni televisive, anche se in forma più moderna e flessibile. I servizi non lineari saranno soggetti esclusivamente ad un insieme minimo di norme fondamentali, ad esempio per la tutela dei minori e per impedire casi di pubblicità occulta e di incitamento all'odio razziale. Grazie a queste norme unitarie i fornitori di nuovi servizi audiovisivi saranno sottoposti in futuro soltanto alle disposizioni dello Stato membro in cui si sono stabiliti, e non più alle molteplici norme di diritto dei media di tutti gli Stati membri in cui possono essere ricevuti i loro servizi. In tal modo la direttiva sui servizi di media audiovisivi crea le condizioni necessarie alla realizzazione di un mercato interno con il principio del paese d'origine, così importante per la crescita economica e per l'occupazione, tutelando contemporaneamente gli aspetti culturali.

Valutazione della relatrice

Di fronte ai notevoli cambiamenti tecnologici in ambito televisivo, il Parlamento chiedeva già da diversi anni la revisione della direttiva sulla «Televisione senza frontiere». La relatrice accoglie quindi favorevolmente la proposta della Commissione, che costituisce una buona base per la revisione della direttiva. Tuttavia alcuni punti necessitano ancora di ulteriori chiarimenti, in particolare il campo di applicazione, le definizioni di coregolamentazione e autoregolamentazione, l'aspetto quantitativo delle norme che regolano la pubblicità, il proposto inserimento di prodotti (*product placement*) e il diritto a brevi estratti dell'attualità.

Campo d'applicazione

La definizione del campo d'applicazione, e di conseguenza la distinzione tra servizi audiovisivi in generale e servizi **di media** audiovisivi, è di importanza fondamentale per la direttiva. La Commissione ha proposto che un servizio audiovisivo, per poter essere considerato un servizio di media, debba soddisfare sei criteri:

- essere un servizio ai sensi degli articoli 49 e 50 del trattato
- il cui obiettivo principale è
- la fornitura di immagini in movimento, sonore o non,
- per informare, intrattenere o istruire,
- disponibile al grande pubblico e
- trasmesso attraverso reti di comunicazioni elettroniche.

Per ulteriori chiarimenti la relatrice propone di inserire nella definizione, come già accaduto per altre proposte di direttive della Commissione, il criterio di «responsabilità editoriale» e il concetto di «programma». L'integrazione precisa che ricadono nel campo d'applicazione soltanto quei servizi di media audiovisivi per i quali un fornitore professionista di servizi di media si assume la responsabilità dell'organizzazione editoriale e del montaggio finale di un programma destinato alla trasmissione, ad un orario stabilito oppure su richiesta e scelto da un elenco. I servizi in cui la parte audiovisiva non costituisce la finalità principale e i servizi che utilizzano solo la trasmissione tecnica devono essere esclusi, per chiarezza *expressis verbis,* dal campo d'applicazione.

Coregolamentazione e autoregolamentazione

È davvero apprezzabile che la Commissione europea con questa proposta suggerisca per la prima volta agli Stati membri, in linea di principio, gli strumenti della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione per la trasposizione di una direttiva. Tramite le richieste di modifica di questa relazione deve essere chiarito che è il legislatore nazionale a decidere ogni volta quali sono le condizioni che rendono applicabili la coregolamentazione e/o l'autoregolamentazione a livello nazionale, in che modo vengono incaricate le parti interessate e quali possibilità di sanzioni esistono per il legislatore in caso di fallimento degli organismi di autoregolamentazione incaricati.

Norme quantitative in materia di pubblicità

Il suggerimento della Commissione di garantire una maggiore flessibilità alle norme quantitative in materia di pubblicità è corretto; tuttavia, per garantire pari opportunità economiche, tale flessibilità dovrebbe essere estesa, anche nell'interesse futuro dei consumatori, alle televisioni ricevibili liberamente e ai servizi non lineari a richiesta simili alla televisione, che attualmente non sono sottoposti ad alcuna normativa quantitativa in materia pubblicitaria.
La relatrice propone quindi il superamento della normativa attuale, tenendo conto tuttavia della valutazione degli Stati membri.

Interventi d'emergenza per tutelare i minori

Come è accaduto finora con la televisione, anche con i servizi simili alla televisione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di bloccare rapidamente le trasmissioni in caso di gravi trasgressioni delle disposizioni a tutela dei minori. La relatrice a tale proposito suggerisce la collaudata procedura conforme all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31/CE.

Sponsorizzazioni – Inserimento di prodotti (*product placement*) – Integrazione di prodotti – Aiuti alla produzione

Il Parlamento è estremamente critico sulla proposta della Commissione di legalizzare l'inserimento di prodotti (*product placement*), poiché tale strumento pubblicitario annulla la fondamentale distinzione tra pubblicità e contenuto redazionale, creando di conseguenza il rischio di una crescente perdita d'indipendenza e d'integrità a livello redazionale.

Tale posizione è totalmente condivisa dalla relatrice che propone quindi una distinzione tra le sponsorizzazioni, che rispettano la divisione tra contenuto e pubblicità, e l'inserimento di prodotti. Nella sua proposta invece la Commissione ha riunito entrambi gli strumenti in un unico articolo.

Appare inoltre necessario definire e delimitare con maggiore chiarezza, in contrapposizione alle sponsorizzazioni, le diverse forme possibili che consentirebbero di unire pubblicità e programmi. L'integrazione di prodotti, che adegua il contenuto al messaggio pubblicitario, dovrebbe restare proibita, così come l'inserimento di temi, strumento con cui, invece di pubblicizzare prodotti, si pubblicizzano temi all'interno di un programma. Secondo la proposta della relatrice anche l'inserimento di prodotti dovrebbe essere vietato in linea di principio e consentito soltanto in ambito sportivo oppure qualora esista una concorrenza effettiva con le produzioni statunitensi in Europa; è il caso ad esempio di film trasmessi in televisione o proiettati al cinema.

Il permesso di inserire prodotti sarebbe quindi più limitato e necessiterebbe di regole più severe di quelle proposte dalla Commissione per garantire la trasparenza delle operazioni: ad esempio, informazioni dettagliate visibili all'inizio e alla fine della trasmissione e almeno un segnale di avviso ogni 20 minuti nel corso della trasmissione che richiami l'attenzione del

consumatore sull'inserimento di prodotti all'interno della trasmissione.

La relatrice introduce invece la possibilità di aiuti alla produzione sotto forma di merci o servizi. Tali aiuti alla produzione, a differenza dell'inserimento di prodotti, non possono essere inseriti dietro compenso, ma soltanto in base alle esigenze redazionali.

Diritto a brevi estratti dell'attualità – Diritto di rettifica – Abbattimento delle barriere d'accesso

Per aumentare la libertà d'informazione di tutti i cittadini comunitari, la relatrice propone:

- di non considerare soltanto opzionale il diritto a brevi estratti dell'attualità, bensì di garantirlo in tutti gli Stati membri in conformità alla legge nazionale;
- di non limitare il diritto di rettifica alla televisione tradizionale, ma di assicurarlo anche ai nuovi servizi di media;
- di assicurare gradualmente alle persone con disabilità un accesso senza limitazioni ai servizi di media audiovisivi.

Sostegno alle produzioni europee e ai produttori indipendenti

I nuovi servizi di media audiovisivi dispongono di un enorme potenziale per la diffusione di contenuti europei. La relatrice propone agli Stati membri misure in grado di concretizzare tale potenziale, anche a sostegno di produttori indipendenti, senza mettere in pericolo i nuovi modelli d'attività.

Autorità di regolamentazione nazionali

La relatrice ritiene che una migliore collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali possa rendere più semplice la soluzione di problemi bilaterali tra gli Stati membri legati al rispetto del principio dello Stato di trasmissione e degli standard minimi stabiliti dalla presente direttiva, garantendo in tal modo la piena attuazione della direttiva modificata.